

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE N. 1/2017 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COLOMBIA-PERÙ

del 24 novembre 2017

che modifica l'allegato XII («appalti pubblici»), appendice 1, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra [2018/1]

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea («Unione») e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra («accordo commerciale»), in particolare l'articolo 191,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 191 dell'accordo commerciale stabilisce le procedure mediante le quali una parte può modificare o rettificare i settori degli appalti disciplinati dal titolo VI dell'accordo commerciale.
- (2) L'allegato XII («appalti pubblici»), appendice 1, sezione A, sottosezione 2, dell'accordo specifica i soggetti dell'amministrazione regionale e locale della Colombia i cui appalti sono disciplinati dal titolo VI.
- (3) In seguito a scambi di corrispondenza interscambiati tra l'Unione e la Colombia sull'attuazione dell'accordo commerciale, la Colombia ha comunicato all'Unione la propria intenzione di aggiungere una nota alla sottosezione 2 per specificare che rientrano tra i «soggetti appaltanti» tutti i soggetti appaltanti dell'amministrazione regionale e locale di carattere non industriale o commerciale. L'Unione e la Colombia hanno accettato tale modifica e convenuto che tale modifica non richiederà adeguamenti compensativi.
- (4) Al fine dell'inserimento di tale nota è necessario modificare l'allegato XII («appalti pubblici»), appendice 1, sezione A, sottosezione 2, dell'accordo commerciale. La decisione di modificare l'allegato può essere adottata, in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo commerciale, dall'Unione e dalla Colombia («paese andino firmatario interessato»), a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo commerciale, poiché riguarda esclusivamente i rapporti bilaterali tra tali parti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le note dell'allegato XII («appalti pubblici»), appendice 1, sezione A, sottosezione 2, dell'accordo commerciale sono sostituite dal testo seguente:

«Note concernenti la presente sottosezione

1. Ai fini della presente sottosezione rientrano tra i «soggetti appaltanti» tutti i soggetti appaltanti dell'amministrazione regionale e locale di carattere non industriale o commerciale.
2. Il titolo VI del presente accordo non comprende:
 - a) gli appalti di alimenti, materie prime/fattori produttivi agricoli e animali vivi nel quadro di programmi di aiuto all'agricoltura e di assistenza alimentare; e
 - b) appalti dei beni classificati alla sezione 2 (prodotti alimentari, bevande e tabacco; prodotti tessili, capi di abbigliamento e prodotti in cuoio) della CPC versione 1.0, per programmi di assistenza sociale.».

